



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Gennaio 2013 – nr. 1

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione

INDICE

- 1 Premessa**

- 2 Nuovi obblighi di fatturazione**
 - 2.1 *Operazioni nei confronti di soggetti passivi UE*
 - 2.2 *Operazioni extra-UE*
 - 2.3 *Volume d'affari*

- 3 Contenuto del documento e annotazioni**
 - 3.1 *Contenuto della fattura*
 - 3.2 *Annotazioni*
 - 3.3 *Operazioni in “reverse charge”*

- 4 Fattura “cumulativa”**

- 5 Termini per l’emissione della fattura**

- 6 Fattura semplificata**

- 7 Fattura elettronica**

- 8 Integrazione delle fatture**

- 9 Effettuazione delle operazioni intracomunitarie**

1 PREMESSA

Al fine di recepire il contenuto della **direttiva 2010/45/UE**, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle **operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013**.

2 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

2.1 OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI UE

Per le operazioni **non rilevanti territorialmente in Italia**, l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni.

Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in **altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**inversione contabile**".

Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura "inversione contabile".

2.2 OPERAZIONI EXTRA-UE

Per **tutte** le operazioni che si considerano effettuate **al di fuori della UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**operazione non soggetta**".

2.3 VOLUME D'AFFARI

Le operazioni non rilevanti territorialmente sopra descritte concorrono alla **formazione del volume d'affari annuo** del cedente o prestatore di servizi.

Tali operazioni, che non generano *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d'affari da utilizzare per determinare lo *status* di esportatore abituale del soggetto passivo italiano.

3 CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONI

3.1 CONTENUTO DELLA FATTURA

In fattura diventa obbligatorio indicare:

- il numero di **partita IVA del cliente nazionale** (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge);
- il numero di **partita IVA** attribuito da un **altro Stato UE**, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE;
- il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Numero progressivo della fattura

Un'altra novità riguarda l'indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi **in modo univoco**.

Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva **per anno solare**. Sarebbe, tuttavia, che la fattura possa ritenersi univoca anche se viene identificata in ragione dell'anno di emissione. In sostanza, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014, emessa il prossimo anno.

3.2 ANNOTAZIONI

La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione:

- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura **"inversione contabile"**;
- per le cessioni di **beni in transito** o **depositati** in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura **"operazione non soggetta"**;
- per le **cessioni all'esportazione**, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all'art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura **"operazione non imponibile"**;
- per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell'art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura **"operazione esente"**;
- per le operazioni soggette al **regime del margine** deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura **"regime del margine – beni usati"**, **"regime del margine – oggetti d'arte"**, **"regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione"**, **"regime del margine – agenzie di viaggio"**.

3.3 OPERAZIONI IN "REVERSE CHARGE"

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in *"reverse charge"* (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l'annotazione **"inversione contabile"**.

Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di *"reverse charge"* devono recare la dicitura **"autofatturazione"**.

4 FATTURA "CUMULATIVA"

La possibilità di emettere un'**unica fattura** per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle **prestazioni di servizi**.

La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

5 TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA

Entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:

- la fattura relativa alle **cessioni intracomunitarie** non imponibili;
- la fattura relativa alle **prestazioni di servizi "generiche"** rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da un soggetto passivo stabilito **al di fuori della UE**.

Per gli **acquisti intracomunitari**, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere l'autofattura entro il **giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa.

6 FATTURA SEMPLIFICATA

È prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. "semplificata" per **tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro** e per le **note di variazione** di cui all'art. 26 del DPR 633/72.

Tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura "semplificata" vi sono:

- data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito:
 - **nel territorio nazionale**, è sufficiente il solo **codice fiscale** o il numero di **partita IVA**;

- in un **altro Stato UE**, è sufficiente il solo **numero di partita IVA** attribuito da tale Stato.

Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l'emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentirne l'emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.

Esclusioni

La fattura semplificata non può essere emessa:

- per le cessioni intracomunitarie;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato UE.

7 FATTURA ELETTRONICA

Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione:

- la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea;
- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'**accettazione da parte del destinatario**;
- la fattura elettronica si considera **emessa al momento della trasmissione** o della messa a disposizione del cessionario o committente;
- il soggetto passivo ha l'obbligo di garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
- l'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto, oltre che dall'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente e dai sistemi EDI (*Electronic Data Interchange*) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da **sistemi di controllo di gestione** in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l'operazione ad essa riferibile.

Conservazione delle fatture

Le **fatture elettroniche** devono essere conservate in modalità elettronica. Le **fatture cartacee** e le fatture **create in modo elettronico** possono essere conservate elettronicamente.

8 INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

L'obbligo di **integrazione delle fatture**, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE**.

9 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel **momento di inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario (o a terzi per suo conto).

Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.

Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è **emessa prima dell'inizio del trasporto** o della spedizione, l'operazione si considera effettuata alla **data della fattura**, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati **in modo continuativo** nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**.